

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Testo in vigore dal giorno 8 giugno 2026 previa pubblicazione sui siti degli uffici giudiziari

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, destinatari e finalità
- Art. 2 - Spazi soggetti al divieto di fumo
- Art. 3 - Informazione sul divieto di fumo
- Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo
- Art. 5 - Sanzioni
- Art. 6 - Norme di rinvio
- Art. 7 - Pubblicità
- Art. 8 - Entrata in vigore

Allegato 1 - Istruzioni generali per la gestione della violazione al divieto di fumo

Allegato 2 - Modello di nomina addetto alla vigilanza e contestazione infrazioni sul divieto di fumo

Allegato 3 - Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato 4 - Facsimile di comunicazione al prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento

Allegato 5 - Facsimile precompilato del modello f23

Art. 1 - Oggetto, destinatari e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo negli spazi interni agli edifici del Palazzo di Giustizia di Torino, Corso Vittorio Emanuele 130, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 3/2003 e, in particolare, del relativo art. 51 che vieta il fumo nei locali chiusi, a tutela dell'interesse primario alla salute del personale di magistratura e amministrativo nonché di tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo il Palazzo di Giustizia.

2. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di benessere ambientale, sono, dunque, adottate misure idonee di prevenzione e di protezione della salute dai gravi danni derivanti dall'esposizione al fumo di tabacco e ai vapori prodotti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche e vengono predisposti appositi strumenti di sensibilizzazione concernenti le conseguenze derivanti dall'esposizione al fumo attivo e passivo.

Art. 2 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto assoluto di fumo di tabacco e di utilizzo delle sigarette elettroniche:

- in tutti i locali del Palazzo di Giustizia utilizzati a qualunque titolo, indipendentemente dalla presenza di pubblico e utenti e a prescindere dal tipo di attività svolta, in particolare, nelle aule di udienza, nelle stanze dei magistrati e del personale amministrativo, nei corridoi e nelle scale interne, ancorché in prossimità di finestre o di qualsiasi altra apertura o presa d'aria;

2. E' consentito fumare soltanto all'aria aperta in prossimità dei posacenere messi a disposizione dall'amministrazione, con obbligo di utilizzo da parte dei

fumatori di tali contenitori per la raccolta della cenere e dei mozziconi.

Art. 3 - Informazione sul divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione sul divieto di fumo è effettuata mediante l'affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica recante:

- il pittogramma;
- la scritta "VIETATO FUMARE" e "NO SMOKING AREA";
- l'indicazione della normativa di riferimento e del presente regolamento;
- l'indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
- l'indicazione del/i soggetto/i preposto/i al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo nel Palazzo di Giustizia sono individuati nelle seguenti figure:

- preposti alla sicurezza ai quali, ai sensi dell'Art. 19 d.lgs. n. 81/2008, spetta per legge il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni impartite dal capo dell'ufficio;

- i volontari del Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Torino - O.d.V., cui è stata conferita con apposito ordine di servizio il compito di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e di accertamento delle infrazioni, i cui nominativi sono specificati nell'elenco allegato.

2. I predetti soggetti, nei casi di violazione del divieto di fumo, procedono all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni e alla compilazione - previa identificazione del trasgressore richiedendo un documento d'identità - del relativo verbale in triplice copia, utilizzando la modulistica predisposta *ad hoc*.

3. Il verbale di infrazione sarà successivamente firmato dal Presidente della Corte di appello, dal Procuratore generale presso la Corte di appello, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in caso di violazioni del personale di magistratura e amministrativo degli Uffici giudiziari da essi rispettivamente retti; nei casi residui (cioè di infrazioni commesse da soggetti diversi dal personale del Palazzo di Giustizia), dal Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale presso la Corte di appello.

4. Una copia del verbale e il modulo per il pagamento della sanzione devono essere consegnati a mani al soggetto trasgressore ovvero inviati all'indirizzo del medesimo con raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

5. Le istruzioni generali e la modulistica per la gestione della violazione al divieto di fumo sono allegate al presente regolamento e ne formano parte integrante.

Art. 5 - Sanzioni

1. Coloro che trasgrediscono al divieto di fumo sono obbligati, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione

amministrativa di legge.

2. La sanzione amministrativa viene va da un minimo di Euro 27,50 ad un massimo di Euro 275,00.

3. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambine o bambini fino a dodici anni.

4. Il soggetto che ha trasgredito, dopo avere effettuato il pagamento della sanzione, deve trasmettere copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento al soggetto che ha accertato l'infrazione.

5. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni, il soggetto che ha accertato l'infrazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (art. 17 della L. n. 689/1981 e s.m.i.), al Prefetto territorialmente competente.

6. Il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento da coloro che trasgrediscono ai sensi delle vigenti leggi.

7. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto territorialmente competente.

Art. 6 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 7 - Pubblicità

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione nelle bacheche degli Uffici e mediante pubblicazione nei siti Web della Corte di appello di Torino, della Procura generale presso la Corte di appello di Torino, del Tribunale di Torino e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Art. 8 - Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 8 giugno 2026 o, in caso di pubblicazione posteriore, dal giorno successivo alla pubblicazione sui siti web degli Uffici sopra indicati.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino



Firmato digitalmente da GIOVANNI
BOMBARDIERI
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Procuratore Generale
presso la Corte di appello di Torino



Firmato digitalmente da LUCIA
MUSTI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Il Presidente del Tribunale
di Torino



MODESTINO VILLANI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
15.05.2026 18:46:55 GMT+02:00

La Presidente della Corte
di appello di Torino

ALESSAND
RA BASSI

Firmato digitalmente
da ALESSANDRA BASSI
Data: 2026.05.20
12:15:37 +02'00'